

MODULARI  
0

1 Mod. 4



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

W.A. n. 14111/08-4224/05 Area II

Verona, 29 Gennaio 2009

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione  
Provinciale di

VERONA

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della  
Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario del  
Comune di

BOVOLONE

Al Sig. Commissario Prefettizio del  
Comune di

ARCOLE

OGGETTO: Quesiti concernenti la registrazione audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale.

Da parte di più Comuni sono pervenute richieste di chiarimenti circa la possibilità che soggetti esterni all'Ente procedano alla registrazione audiovisiva delle sedute consiliari.

In considerazione della rilevanza e dell'interesse che tale tema riveste, si è ritenuto opportuno acquisire sull'argomento il parere dell'Osservatorio sugli Enti Locali, istituito dalla scrivente con funzioni di consulenza su temi di particolare rilievo per l'attività degli Enti territoriali.

Pertanto, sulla base anche delle valutazioni espresse dal suddetto Osservatorio, si comunicano di seguito le considerazioni di questa Prefettura su quanto in esame.

Come è noto, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L. approvato con D.P.R. n. 267/2000, le riunioni del Consiglio comunale hanno il carattere della pubblicità, nel senso che chiunque può assistere liberamente alle relative sessioni, salvo i casi in cui la norma preveda la non pubblicità delle medesime.

Tale previsione non va, tuttavia, intesa di per se come comprensiva della possibilità di libere riprese audiovisive delle sedute dell'Organo consiliare, che invece, vanno considerate nell'ambito della potestà organizzativa riconosciuta al Consiglio dal comma 3 del predetto art. 38.

MODULARI  
O

2 Mod. 4



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Si deve, quindi, ritenere la sussistenza in merito di un potere autorizzatorio dell'Amministrazione, anche in relazione alle modalità ed ai limiti delle riprese audiovisive, da disciplinarsi sia nello Statuto che nell'apposito Regolamento del Consiglio comunale. Nelle more di una esplicita disciplina, l'ammissione della registrazione può essere autorizzata, caso per caso, dal Presidente del Consiglio.

Con riferimento al caso della registrazione audiovisiva autorizzata a favore di soggetti esterni all'Amministrazione, si deve sottolineare l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti esterni, pertanto senza le necessarie garanzie di autenticità e non manipolazione del medesimo, al fine di evitare il possibile insorgere di dubbi circa l'operato dell'Organo ed il contenuto degli atti deliberativi dallo stesso assunti.

Il regolamento comunale può legittimamente anche prevedere che l'attività di registrazione delle sedute con mezzi audiovisivi sia riservata all'Amministrazione stessa, la quale può consentirne la successiva diffusione anche da parte di privati.

In linea con quanto espresso si può richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza n. 5128/2001), la quale ha ritenuto legittima una ordinanza del Sindaco di divieto ad introdurre nella sala del Consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione.

Si fa altresì presente che conformemente a tali orientamenti si è anche espresso il Ministero dell'Interno con due pareri in data 12/2/2003 e 14/11/2005, (consultabili nel sito [www.autonomie.interno.it](http://www.autonomie.interno.it) - L'autonomia locale - Raccolta pareri) ove sono svolti ulteriori ampi approfondimenti in merito, e richiamate le considerazioni sull'argomento del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, per quanto concerne l'obbligatoria informazione ai presenti circa l'esistenza delle telecamere e la successiva diffusione dell'immagine nonché le cautele da adottarsi per prevenire ingerenze inopportune nella privacy del pubblico presente e l'indebita divulgazione di dati sensibili.

Il Garante ha anche fatto presente che la normativa sulla privacy riconosce al Consiglio comunale e ai singoli Consiglieri la facoltà di esercitare il diritto di preventiva visione delle riprese effettuate, prima della loro messa in onda.

A completamento di dette considerazioni, si ritiene opportuno evidenziare l'importanza che - in particolare nell'attuale periodo storico, caratterizzato da una diffusa disponibilità ed impiego di mezzi di comunicazione e di interconnessione di rete - gli Enti territoriali interessati vogliano usufruire di tali moderne potenzialità funzionalmente all'obiettivo di perseguire il migliore soddisfacimento dell'esigenza di conoscenza e

MODULARI  
0

3 MOD. 4



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

partecipazione dei cittadini rispetto ai lavori del Consiglio comunale, nel pieno rispetto dei limiti e delle cautele necessarie sopra richiamate.

Tali criteri generali potranno costituire un utile indirizzo per gli Enti che vogliono perseguire, in sede di normazione, la finalità di consentire, a favore di soggetti qualificati (quali ad esempio giornalisti, emittenti radiotelevisive, ecc.), una corretta registrazione audiovisiva dei lavori consiliari (ove non si stabilisca che a ciò proceda direttamente l'Amministrazione) con possibilità di diffondere le riprese effettuate.

Quanto sopra in un'ottica collaborativa sulla tematica in argomento.

IL PREFETTO  
(Fortunati)

GM/dá/em